



Decreto Rettorale n. 1653 del 23/04/2019
V.9

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile anno 2019.

IL RETTORE

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, avente ad oggetto "*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*";

VISTO il D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, di "*Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*";

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avente ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 10 marzo 1995, n. 327, concernente il "*Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista*";

VISTO il D.M. 24 ottobre 1996, n. 654, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista*";

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTO il D.M. 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19.10.2000 – supplemento ordinario n. 170, recante "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*";

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 avente ad oggetto "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34*";

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 9.07.2007, recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*";

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla "*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)*";

VISTO il D.M. 7 agosto 2009, n. 143, con cui è stato emanato il "*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*";

VISTO il D.M. 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento, recante la disciplina per il Tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2100 del 6 giugno 2012, la quale dispone che la tabella di equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali - annessa al D.M. 09 luglio 2009 - possa essere considerata valida ai fini dell'accesso agli esami di Stato;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, concernente la riforma degli ordinamenti professionali;

VISTA la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

VISTA la Convenzione stipulata in data 16.01.2015 tra Università di Torino e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, avente ad oggetto “*Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale*”

VISTA la nota MIUR n. 10084 del 31.03.2017, con cui la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR ha fornito chiarimenti in relazione alle prove integrative per Revisori Legali;

VISTO il D.R. n. 2924 del 13.07.2018, con cui è stato emanato il “Regolamento tasse e contributi a.a. 2018-2019” dell’Università degli Studi di Torino e s.m.i.;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019, n. 4, avente ad oggetto “*Esami di stato – sessioni 2019 – Professione di dottore commercialista ed esperto contabile*”;

VISTA la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d’esame per le abilitazioni sopra indicate;

RITENUTO di dover procedere all’emanazione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con la sopracitata Ordinanza Ministeriale, modalità e termini per la partecipazione agli esami in questione presso questa sede universitaria;

DECRETA

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 4 del 3 gennaio 2019, è emanato il bando allegato, con cui sono indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell’anno 2019 per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Il Rettore
(Prof. Gianmaria AJANI)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
(Dott. Massimo BRUNO)



BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019, n. 4, l'Università degli Studi di Torino, per l'anno 2019, è sede degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista (sezione A dell'albo di cui all'art. 34 del decreto legislativo 139/2005) e di Esperto Contabile (sezione B del medesimo albo).

Inoltre, all'interno delle predette sessioni d'esame, l'Università di Torino è sede delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

Art. 1 – Requisiti di ammissione

Alle sessioni d'esame sono ammessi coloro che conseguano i previsti requisiti di ammissione entro la data di inizio delle prove d'esame, purché abbiano presentato la domanda di ammissione entro i termini indicati al successivo art. 2.

Coloro che conseguano i requisiti di ammissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro la data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri candidati.

L'ammissione si intende "sotto condizione" e sarà subordinata al conseguimento dei previsti requisiti entro la data d'inizio delle prove d'esame.

Coloro che abbiano conseguito una laurea all'estero devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana. L'avvenuto riconoscimento può essere autocertificato e la relativa dichiarazione deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di Stato. Non saranno ammessi candidati e candidate che non risultino in possesso del previsto riconoscimento.

A) Per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione di Dottore Commercialista è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-56 – Scienze dell'economia (corrispondente alla classe 64/S ex D.M. 509/1999) o nella classe LM-77 – Scienze economico aziendali (corrispondente alla classe 84/S ex D.M. 509/1999), ovvero del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999. E' inoltre richiesto il compimento del tirocinio della durata di almeno diciotto mesi, di cui almeno dodici svolti dopo il conseguimento della laurea.

B) Per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione di Esperto Contabile è richiesto il possesso della laurea triennale nella classe L-18 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale (corrispondente alla classe 17 ex D.M. 509/1999) o nella classe L-33 – Scienze Economiche (corrispondente alla classe 28 ex D.M. 509/1999). E' inoltre richiesto il compimento del tirocinio della durata di almeno diciotto mesi, di cui almeno dodici svolti dopo il conseguimento della laurea.

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista possono, in alternativa, accedere all'esame di Stato per la professione di Esperto Contabile.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione di Esperto Contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. Pertanto, saranno ammessi i candidati e le candidate in possesso di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza, conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999. In questo caso è richiesto il compimento del tirocinio triennale previsto da tali ordinamenti, il quale deve essere stato iniziato entro il 31 dicembre 2007.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

Ai fini dell'esonero dalla prima prova scritta degli esami per Dottore Commercialista o per Esperto Contabile, coloro che ne abbiano diritto, sono tenuti a presentare la richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti al successivo art. 7.

- C) Per espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
- a) coloro che intendono sostenere le prove integrative nell'ambito dell'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile devono possedere i requisiti richiesti per l'ammissione ai predetti esami, come indicato ai punti A) e B), ed avere compiuto il tirocinio professionale richiesto per l'accesso all'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012;
 - b) coloro che, avendo già superato l'esame di Stato per Dottore Commercialista o Esperto Contabile, intendono sostenere le sole prove integrative devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medesima ed avere compiuto il tirocinio professionale richiesto per l'accesso all'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.

Il tirocinio richiesto per l'ammissione agli esami di Stato per Dottore Commercialista e per Esperto Contabile deve essere completato entro la data di inizio degli esami medesimi. Ogni candidato/candidata dovrà essere in possesso del certificato di compiuto tirocinio rilasciato dal competente Ordine professionale.

Il tirocinio richiesto per l'accesso all'attività di Revisore Legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 deve essere completato entro la data della prima prova integrativa. Ogni candidato/candidata dovrà essere in possesso del certificato di compiuto tirocinio ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio.

Coloro che al momento della presentazione della domanda non abbiano terminato il tirocinio, devono dichiarare che lo completeranno prima dell'inizio delle prove d'esame, indicando la data di previsto compimento.

Art. 2 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

Ognuno può presentare domanda di iscrizione in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26.01.2018 citata in premessa.

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni indicate.

Nell'ambito delle sessioni d'esame in oggetto, possono inoltre essere sostenute le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale, come indicato all'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016 n. 63.

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito indicati:

- per la **prima sessione**: dal **29 aprile al 23 maggio 2019 ore 13.00**;
- per la **seconda sessione**: dal **23 settembre al 18 ottobre 2019 ore 13.00**;

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione di seguito elencata, dovrà essere presentata entro i termini prescritti e secondo le modalità indicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alla sessione d'esame:

<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato> (selezionando la professione di riferimento).

Coloro che non provvedono a presentare la domanda nei termini e nelle modalità indicati saranno esclusi dalla sessione d'esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Non saranno ammessi coloro che abbiano presentato una domanda non sottoscritta o non completa della documentazione richiesta.

Si precisa che il solo pagamento delle tasse e contributi previsti non costituisce iscrizione all'esame di Stato.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

Saranno accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati qualora il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute. L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Qualora il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

Ai fini dell'iscrizione, la domanda, sottoscritta, dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata.

A) Coloro che desiderano sostenere il solo esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** o di **Esperto Contabile** dovranno presentare la domanda allegando:

1. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58, da effettuare utilizzando il modulo apposito (MOD. F-23), che può essere reperito direttamente presso gli sportelli bancari. Tale modulo deve essere compilato indicando nel campo "CODICE TRIBUTO" il codice: 729T. Nel campo "UFFICIO O ENTE" occorre inserire il codice dell'Ufficio delle Entrate relativo al proprio domicilio fiscale. Per conoscere tale codice è possibile consultare il sito internet: www.agenziaentrate.gov.it;
2. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di iscrizione di € 365,00;
3. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00;
4. dichiarazione relativa al previsto tirocinio;
5. copia del codice fiscale;
6. copia di un documento di identità in corso di validità;
7. (per coloro che ne abbiano i requisiti) eventuale domanda di esonero dalla prima prova scritta.

B) Coloro che desiderano sostenere l'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** o di **Esperto Contabile** ed espletare, nell'ambito di tali esami, anche le prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (come previsto dall'art. 11 del decreto 63/2016) dovranno presentare entrambe le domande di iscrizione.

A tal fine, alla domanda di ammissione all'esame per Dottore Commercialista o per Esperto Contabile occorre allegare:

1. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58, da effettuare utilizzando il modulo apposito (MOD. F-23), che può essere reperito direttamente presso gli sportelli bancari. Tale modulo deve essere compilato indicando nel campo "CODICE TRIBUTO" il codice: 729T. Nel campo "UFFICIO O ENTE" occorre inserire il codice dell'Ufficio delle Entrate relativo al proprio domicilio fiscale. Per conoscere tale codice è possibile consultare il sito internet: www.agenziaentrate.gov.it;
2. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di iscrizione di € 365,00;
3. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00;
4. dichiarazione relativa al tirocinio previsto per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile;
5. domanda di pre-iscrizione alle prove integrative previste ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (la richiesta di iscrizione dovrà successivamente essere confermata e perfezionata come indicato all'art. 3);
6. copia del codice fiscale;
7. copia di un documento di identità in corso di validità
8. copia di un documento di identità in corso di validità;
9. (per coloro che ne abbiano i requisiti) eventuale domanda di esonero dalla prima prova scritta.

C) Coloro che presentano domanda per sostenere unicamente le prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (come previsto dall'art. 11 del decreto 63/2016) dovranno inviare:

1. dichiarazione relativa al diritto di esonero dalle singole prove ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63;
2. copia del codice fiscale;



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

3. copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la domanda non sia presentata direttamente allo sportello dall'interessato.

La domanda rappresenta una pre-iscrizione alle prove in oggetto e dovrà essere successivamente confermata e perfezionata come indicato all'art. 3.

Per le professioni per le quali sarà attiva l'iscrizione on-line, i versamenti del contributo (€ 365,00) e della tassa rilascio diploma originale (€ 50,00) dovranno essere effettuati seguendo le istruzioni che saranno pubblicate. Coloro che abbiano chiesto di partecipare ad una precedente sessione d'esame a cui siano risultati assenti o respinti potranno presentare nuovamente istanza di iscrizione producendo a tal fine una nuova domanda entro il termine previsto.

In tali casi i candidati e le candidate sono tenuti al versamento per intero della tassa di iscrizione pari a € 365,00 e della tassa erariale di ammissione pari a € 49,58; sono invece esentati dal pagamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00 (purché non ne abbiano chiesto in precedenza il rimborso).

Per quanto attiene alla tassa rilascio diploma originale, coloro che ai fini di una precedente iscrizione hanno versato la somma di € 26,00 (importo in vigore dalla prima sessione 2011 alla prima sessione 2014), sono tenuti a versare la quota integrativa di € 24,00 all'atto della nuova iscrizione; gli interessati sono invitati a contattare la Sezione Esami di Stato che fornirà le istruzioni per il versamento.

Prima dell'inizio delle prove d'esame a tutti i candidati e a tutte le candidate verrà fornita una password da utilizzare per consultare gli esiti di ogni prova.

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla prova d'esame con riserva. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 3 – Prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (ai sensi dell'art. 11 del decreto 63/2016)

Ai fini dell'espletamento delle prove integrative per l'accesso all'attività di revisore legale, i candidati e le candidate saranno tenuti a presentare la domanda di pre-iscrizione entro i termini previsti per la presentazione delle domande di iscrizione indicati all'art. 2 (23 maggio 2019 per la prima sessione, 18 ottobre 2019 per la seconda).

Tale domanda, a pena di nullità, dovrà essere confermata e perfezionata con il versamento del contributo di € 100,00, fatto salvo il compimento del tirocinio entro la prova medesima.

A tal fine, i candidati e le candidate dovranno far pervenire alla Sezione Esami di Stato la conferma di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento del "Contributo per prove integrative", pari a € 100,00.

La citata conferma di iscrizione dovrà essere presentata successivamente al termine delle prove orali degli esami per Dottore Commercialista e per Esperto Contabile.

Sul sito web, alla pagina dedicata alle prove integrative in oggetto (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/revisore-legale-prove-integrative>) saranno indicati modalità e termini di presentazione.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle prove integrative non venga perfezionata con le modalità ed entro i termini che saranno indicati, la corrispondente domanda di pre-iscrizione si intende decaduta e il soggetto perde il diritto a svolgere le prove medesime.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

Art. 4 - Candidati e candidate con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

I candidati e le candidate con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a indicare, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, l'eventuale ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove (sino al 50% in più), entrambi da documentarsi allegando obbligatoriamente certificazione medica attestante la disabilità (non contenente omissis), rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

I candidati e le candidate con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), sono tenuti a indicare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione le loro necessità, allegando la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010.

Le richieste potranno prevedere:

- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (sino al 30% in più);
- la figura di un assistente, individuato dall'Università, che legga i quesiti al candidato/alla candidata;
- l'uso di un pc (solo per le prove che prevedano l'elaborazione di un testo libero).

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle Regioni; sarà cura del candidato/della candidata produrre idonea documentazione scritta comprovante l'accreditamento al SSN dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all'interno della certificazione.

La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), potrà essere accettata solo se convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale.

La decisione in merito all'accoglimento di ciascuna richiesta spetta alla Commissione giudicatrice, la quale potrà avvalersi del supporto di esperti per valutare l'ammissibilità delle certificazioni prodotte e la congruità delle richieste di supporti e/o di tempi aggiuntivi.

Art. 5 - Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale individua il Presidente fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri da teme designate dai competenti Ordini professionali.

Eventuali sostituzioni di commissari rinunciatari saranno disposte con provvedimento del Rettore.

Questo Ateneo, con apposito provvedimento, affiderà le operazioni di segreteria di ogni Commissione a incaricati scelti tra il proprio personale.

Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e qualora nella Commissione esaminatrice manchino esperti in una delle discipline in cui debbano svolgersi le prove d'esame, il Presidente di ogni Commissione ha la facoltà di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa "membri esperti". I membri aggregati non possono sostituire alcun membro della commissione, ma partecipare assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti limitatamente ai candidati e alle candidate per i quali abbiano contribuito alla valutazione.

Qualora la Commissione esaminatrice ne faccia richiesta, anche in relazione al numero di iscritti, potrà essere nominata una Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. Detta Commissione sarà composta da personale in servizio presso l'Ateneo.

Nella prima seduta della Commissione esaminatrice, il Presidente affida a uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dai componenti della Commissione medesima.

Al termine delle prove, la Commissione riassume i risultati dell'esame e assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ogni prova.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

Con riferimento alle prove integrative finalizzate all'iscrizione al registro dei Revisori Legali non è prevista l'attribuzione di un punteggio. Il giudizio sull'esito delle prove stesse sarà espresso unicamente in senso positivo o negativo.

Art. 6 – Prove d'Esame

Sulla base di quanto stabilito con la citata Ordinanza Ministeriale n 4, gli esami avranno inizio nelle date di seguito indicate.

- Esame per Dottore Commercialista: 13 giugno 2019 per la prima sessione e 14 novembre 2019 per la seconda sessione;
- Esame per Esperto Contabile: 20 giugno 2019 per la prima sessione e 21 novembre 2019 per la seconda sessione;
- Prove integrative per Revisore Legale: per ogni sessione, le date saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. Per coloro che sostengono le prove integrative finalizzate all'attività di Revisore Legale nell'ambito dell'esame di Stato abilitate alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, l'ammissione alla prova scritta integrativa è subordinata al superamento della prova orale dell'esame anzidetto.

La Commissione stabilirà in autonomia il calendario di svolgimento delle prove successive alla prima e la durata delle stesse.

Il calendario delle prove verrà reso noto sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione.

Le prove saranno tese ad accertare l'organica preparazione di base nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Ogni prova è propedeutica alla successiva. In caso di prove scritte consecutive la correzione potrà avvenire dopo l'espletamento delle prime due oppure delle prime tre, prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva.

I candidati e le candidate devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento e di quanto eventualmente comunicato dalla Commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web alle pagine dedicate alla sessione d'esame.

Gli elaborati devono essere redatti in forma anonima ed essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla Commissione, recante il bollo dell'Ateneo e la firma del Presidente.

Non è consentito, nella stesura finale del compito, l'utilizzo della matita, né dei correttori per la cancellazione.

Il candidato non deve firmare il compito, né apporvi alcun tipo di contrassegno, pena l'annullamento dell'elaborato.

Durante lo svolgimento della prova i candidati e le candidate dovranno attenersi alle istruzioni comunicate dalla Commissione esaminatrice; non potranno comunicare tra loro né con estranei, né consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l'esclusione dall'esame.

E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Coloro che siano dichiarati non idonei possono ripetere l'esame nella sessione successiva e sono tenuti a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda entro i termini prescritti.

Art. 7 - Esonero dalla prima prova dell'esame di Stato

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato i possessori dei titoli conseguiti all'esito di uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale realizzati sulla base delle convenzioni tra Università e Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La domanda di esonero deve essere presentata all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato, secondo i termini e le modalità indicate al precedente art. 2.



Art. 8 – Pubblicità degli atti

La composizione della Commissione esaminatrice, il calendario d'esame, l'elenco di coloro che sono ammessi ad ogni prova, l'elenco dei candidati e delle candidate che hanno conseguito l'abilitazione e ogni avviso o comunicazione della Commissione viene reso noto con pubblicazione sul sito web, alle pagine dedicate ad ogni sessione d'esame.

Nell'ottica di contemperare le esigenze di trasparenza e di tutela della privacy, i dati sopra citati saranno pubblicati in formato protetto da password, la quale viene fornita ai candidati e alle candidate secondo le modalità di cui all'art. 2.

Gli elenchi pubblicati conterranno unicamente i nominativi di coloro che avranno ottenuto esito favorevole.

La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto i candidati e le candidate sono tenuti a prenderne visione.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. Inoltre, a solo fine conoscitivo e senza il carattere dell'ufficialità, gli elenchi di coloro che hanno superato le singole prove e sono ammessi a sostenere la prova successiva, potranno eventualmente essere affissi anche nei luoghi ove viene svolto l'esame.

Sulla base delle vigenti disposizioni, nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino sarà pubblicato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami di abilitazione.

L'elenco degli abilitati nella sessione in corso, che hanno altresì superato gli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e l'elenco di quanti, già abilitati in sessioni precedenti, hanno superato i soli esami integrativi sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9 – Rilascio dell'attestato di abilitazione

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile sarà reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sulle pagine web dell'Università di Torino dedicate agli esami di Stato verrà data comunicazione circa la disponibilità di tali diplomi.

In attesa del diploma originale, può essere rilasciato, a richiesta, l'attestato sostitutivo.

Coloro che avranno superato le prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali potranno richiedere un attestato di avvenuto superamento limitatamente a tali prove. Qualsiasi altro tipo di certificazione o attestazione inerente la revisione legale dovrà essere richiesta direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nessun attestato potrà essere consegnato se non sia prima pervenuta conferma dell'effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato, ovvero alle prove integrative.

Ai fini del rilascio del diploma, di certificazioni o attestazioni relative al superamento dell'esame di Stato, occorre dimostrare l'avvenuto assolvimento della tassa di abilitazione professionale. Tale tassa deve essere versata a favore dell'Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata conseguita la laurea prevista per l'ammissione all'esame di Stato.

L'importo è stabilito autonomamente da ogni regione.

Coloro che hanno conseguito la laurea in Piemonte possono consultare importo e modalità di pagamento sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (www.edisu.piemonte.it), oppure alle pagine web dell'Università dedicate agli esami di Stato (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/adempimenti-dopo-labilitazione>).

Coloro che hanno conseguito la laurea in altre regioni potranno invece richiedere importo e numero di c/c su cui effettuare il versamento all'Università ove è stata conseguita la laurea.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale e saranno trattati in forma cartacea e



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione all'esame e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di conservazione si specifica quanto segue: l'anagrafica di soggetti che abbiano sostenuto la prova può essere conservata dall'Ateneo anche per interesse storico; i documenti in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova o le risposte sono conservati per cinque anni. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo per proporre reclamo.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39011/6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data protection officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.

Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando. L'eventuale rifiuto di conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati; ne consegue l'impossibilità di attivare le procedure di ammissione all'esame di Stato e quindi l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.

I dati conferiti saranno comunicati agli Ordini professionali e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Potranno inoltre essere comunicati all'esterno dell'Ateneo per finalità connesse allo svolgimento dell'esame stesso e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, presentando istanza alla - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Esami di Stato - Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento coloro che partecipano agli esami di Stato indetti con il presente bando per mancata osservazione delle disposizioni ivi contenute o per difetto dei requisiti richiesti.

Il Rettore
(Prof. Gianmaria AJANI)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

(Dott. Massimo BRUNO)